

STATUTO DELLA "UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DOLASIANA"



TITOLO I: Denominazione – sede – Verde – Bianco e Blu

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, dal 13/06/1974, con sede in Trento, frazione Meano, Via delle Sugarine n.28, un'associazione che assume la denominazione **"UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DOLASIANA"**, utilizzata in abbreviazione, ove possibile, come **"U.S.D. DOLASIANA"**.

Il trasferimento della sede legale del sodalizio all'interno dello stesso territorio comunale non comporterà modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, e dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il presente statuto è concepito e redatto, inoltre, nel rispetto della normativa vigente in materia di attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento ai contenuti resi necessari e/o obbligatori dall'art.90 l.289/2002, dal d.lgs.36/2021 e ss.mm.ii. e dall'art.148 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), nonché da ogni altro atto normativo e attuativo, relativa alla cosiddetta "Riforma dello sport", entrata in vigore il 1° luglio 2023.

Il sodalizio si conforma incondizionatamente alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate (DSA) e/o degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) cui l'associazione intenderà affiliarsi mediante delibera del Consiglio Direttivo. L'associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle stesse Federazioni ed Enti, ai quali risulterà affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

I colori sociali del sodalizio sono il blu, il verde e il bianco.

TITOLO II: Scopo – Oggetto

ART. 2

Il sodalizio, di storica vocazione polisportiva, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'associazione non ha alcun fine di lucro, nemmeno indiretto, e destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del Dlgs 36 del 2021. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART. 3

L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di:

- a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle discipline legate al CALCIO e alla PALLAVOLO, in tutte le loro forme e varianti, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività, secondo quanto riconosciuto e regolamentato dal CONI, dalle rispettive FSN, DSA ed EPS ai quali eventualmente l'associazione risulterà affiliata;
- b) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, altresì, in tutte quelle discipline che abbiano un rapporto di propedeuticità e/o di preparazione e recupero della



condizione fisico-atletica rispetto alle discipline di cui al precedente punto a), ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività, ovvero che rappresentino un utile strumento alla promozione di stili di vita sani per mezzo del movimento, dell'attività motoria e della ginnastica, per tutte le fasce di età e tipologie di persone, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: attività ginnastiche finalizzate alla salute e al fitness, attività motorie finalizzate al benessere e attività motorie acquatiche;

- c) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, infine, in altre discipline sportive individuali o di squadra, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle stesse attività, organizzate sotto l'egida del CONI attraverso le corrispondenti FSN, DSA o EPS, riconosciuti dal CONI stesso, previa delibera del consiglio direttivo che dovrà, tra le altre cose, sancire l'attivazione del relativo nuovo settore di attività e l'adesione dell'associazione alla FSN, DSA o EPS di riferimento; l'attivazione di un nuovo settore, e la promozione di una nuova disciplina sportiva rispetto alla previsione dei punti a) e b) del presente articolo, non rappresenterà una modifica statutaria ma solamente una integrazione esplicita, statutariamente prevista, dei punti a) e b), rappresentata dal presente punto c) dell'art.3.

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attività diverse da quelle principali di cui alle precedenti lettere a), b) e c), purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà:

- 1- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere da adibirsi all'esercizio delle attività di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
- 2- organizzare e gestire la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e tesserati ovvero gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali;
- 3- esercitare, senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, quali, tra le altre, sponsorizzazione, attività promo-pubblicitaria, cessione di diritti con obiettivi di autofinanziamento, cessione di attrezzi sportivi, accessori e abbigliamento tecnico;
- 4- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari, per lo svolgimento di attività sportive e/o per gestire, anche temporaneamente, impianti sportivi ed annessi aree di verde o attrezzate;
- 5- collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive autorizzate dagli enti sportivi affiliati o da altri soggetti promotori degli stessi eventi;
- 6- organizzare altre attività sociali, ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

La facoltà di individuare ulteriori attività secondarie da esercitare o da realizzare, sempre possibile e in qualunque momento, è rimessa al Consiglio Direttivo che dovrà autorizzarne preventivamente l'attivazione tramite apposita delibera.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alle violenze, agli abusi e alle discriminazioni, con particolare riferimento alla violenza di genere, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 39/2021.

TITOLO III: Soci

ART. 4



L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

L'associazione garantirà la democraticità della struttura, l'elettività e gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati. Nel caso la complessità, l'entità, nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto della consegna del modulo di domanda di adesione e del relativo ricevimento da parte dell'Associazione, ovvero alla data del versamento della quota associativa qualora antecedente alla data di consegna della domanda stessa, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio fatta salva la facoltà riservata al Consiglio Direttivo di sospendere la qualifica conseguita per gravi e/o urgenti motivi. Tale sospensione deve sempre essere motivata e deve essere comunicata prontamente al socio "sospeso"; contro la sospensione deliberata dal Consiglio Direttivo è sempre ammesso appello all'Assemblea Ordinaria dei Soci, nella prima seduta utile successiva alla delibera di sospensione o comunque entro 90 giorni dalla richiesta di appello pervenuta per iscritto al Consiglio Direttivo, a mezzo raccomandata (anche a mano) o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Alla sospensione, potrà seguire, dopo i dovuti accertamenti e approfondimenti, la riacquisizione a pieno titolo della qualifica di socio ovvero, in caso di riscontro negativo, la dichiarazione della nullità della procedura e la mancata conferma a socio del richiedente. L'esito negativo di un eventuale procedimento di sospensione comporterà, inoltre, l'impossibilità a presentare una nuova domanda di ammissione a socio per l'anno sociale in corso e per quello successivo. Dal secondo anno sociale seguente, la domanda potrà essere ripresentata e l'iter di ammissione riattivato come da previsione statutaria.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall' esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della qualifica di socio e della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.



ART. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV: Recesso – Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

ART. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda inadempiente al versamento del contributo annuale entro la scadenza del termine eventualmente fissato per il pagamento della quota associativa, o comunque, con procedura automatica, decorso un intero anno sociale senza la regolarizzazione della quota di competenza;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate per iscritto ai soci destinatari, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. Dalla ricezione della richiesta di convocazione del socio escluso, il Consiglio Direttivo ha 30 giorni per procedere con la convocazione dell'Assemblea dei Soci.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorso 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V: Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 11

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) corrispettivi specifici versati dai soci e dai tesserati a fronte della partecipazione alle attività organizzate dal sodalizio;
- c) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- d) eredità donazioni e legati;
- e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi e progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;



- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) proventi da pubblicità e sponsorizzazioni e da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, così come non sono trasferibili e non sono rivalutabili le quote e i contributi associativi versati dagli stessi soci.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART. 12

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI: Organi dell'Associazione

ART.13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

Assemblee

ART.14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, comunicato ai singoli soci mediante modalità quali l'invio di lettera semplice, fax o e-mail e/o applicazione di messaggistica istantanea in grado di restituire almeno una notifica di consegna o di apertura del messaggio (ad es. WhatsApp o Telegram) ovvero mediante affissione dello stesso avviso presso la sede legale e presso i locali, gli impianti e le strutture abitualmente frequentati dagli associati, in ogni caso almeno 10 giorni prima dell'adunanza.



ART. 15

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede, **ogni 3 (tre) anni** all'elezione del Consiglio Direttivo;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) ratifica gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. È ammessa la possibilità di farsi rappresentare in Assemblea, ma esclusivamente da un altro socio avente diritto di voto; ogni socio può rappresentare, per delega scritta, uno ed un solo altro socio.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sulla trasformazione, sulla fusione, sulla scissione e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

ART. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri (possibilmente dispari) scelti fra gli associati maggiorenni ed eletti dall'Assemblea dei Soci. I componenti del Consiglio restano in carica **3 (tre) anni** e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge, poi, nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, potendo queste ultime due cariche essere assunte da una sola persona (purché diversa dal Presidente e dal Vicepresidente).

È fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o



ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paraolimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P., fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli Organismi sportivi affilianti.

Al fine di ottimizzare le risorse dell'associazione e razionalizzarne il funzionamento, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può istituire delle Sezioni mono o pluridisciplinari, con compiti e deleghe di carattere organizzativo e, previa definizione di limiti e condizioni, anche di carattere amministrativo, inclusa l'autonomia di spesa, in particolare per la gestione e la facilitazione dei rapporti tra Associazione ed enti esterni di riferimento (Federazioni Sportive o Enti di Promozione). Nel caso di effettiva istituzione di una o più Sezioni sportive, il loro funzionamento sarà normato da apposito Regolamento Interno redatto ed approvato dallo stesso Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei Soci, nella prima seduta utile successiva.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, senza particolari formalità, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri, in questo secondo caso a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o un'applicazione di messaggistica istantanea in grado di restituire almeno una notifica di consegna o di apertura del messaggio (ad es. WhatsApp o Telegram) o comunque da consegnare non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale o regolare, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Al fine di agevolare la partecipazione alle sedute dell'organo di amministrazione, qualora particolari problemi organizzativi ne limitassero le possibilità di svolgimento, è data la facoltà al Consiglio Direttivo di riunirsi in modalità "online" da remoto o in modalità "mista", attraverso piattaforme digitali quali, a titolo di mero esempio, google meet o zoom. Tale modalità deve garantire le stesse condizioni di partecipazione, di comunicazione e di espressione del voto delle sedute "in presenza" e non deve rappresentare in nessun caso un limite allo svolgimento delle proprie funzioni consiliari.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, potendo queste ultime due cariche essere assunte da una sola persona;
- d) predisporre i regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare sulla sospensione dell'iter di ammissione, per gravi e/o urgenti motivi, e sulla esclusione dei Soci;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione, nonché istituire, su proposta del Presidente, una o più Sezioni Sportive mono o pluridisciplinari;
- h) predisporre, redigere e approvare il regolamento interno di funzionamento delle Sezioni Sportive eventualmente istituite e sottoporlo alla ratifica dell'Assemblea annuale dei Soci;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- j) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

ART. 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.



Nell'impossibilità di attuare detta modalità, e solo nel caso in cui il numero dei componenti dovesse risultare inferiore al minimo previsto dal comma 1 dell'art. 19, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio originariamente eletti, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 21

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica **3 (tre)** anni e può essere rieletto.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che l'Assemblea elegga il nuovo presidente. Nel caso ci fossero due o più Vice Presidenti, la reggenza verrà affidata al Vice Presidente più anziano.

Clausola compromissoria

ART. 22

Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al Collegio Arbitrale eventualmente previsto dai regolamenti della Federazione o dell'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dei tesserati coinvolti.

A tal fine troveranno applicazione le norme previste dallo statuto e dai vigenti regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS ai quali l'associazione risulterà affiliata.

In tutti gli altri casi, sarà composto un Collegio Arbitrale con n. 3 arbitri, 2 dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuto a conoscenza indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato si svolgerà presso il comune sede legale dell'associazione ed il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII: Scioglimento

ART. 24

In caso di scioglimento dell'Associazione, può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno



devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale.

Norma finale

ART. 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS ai quali l'associazione risulterà affiliata, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Approvazione dello Statuto

ART. 26

Il presente Statuto abroga e sostituisce ogni altro precedente Statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato nella seduta straordinaria dell'Assemblea dei Soci celebrata il giorno **15/12/2023**.

Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente dell'Assemblea

Firme dei soci presenti alla seduta:



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

L'anno 2023, il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 20.30 presso la Sede, sita in via delle Sugarine 28, si è riunita l'assemblea straordinaria generale della Associazione Sportiva Dilettantistica Dolasiana in seconda convocazione, essendo la prima (14 dicembre 2023 ore 23:00 stesso luogo) andata deserta.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor Maurizio Bonmassari, Presidente della Associazione, che constata:

- la presenza, di n. 101 associati;

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti chiama il Signor Walter Cestari a presiedere l'Assemblea e il Signor Walter Stenico a svolgere mansioni di segretario.

Il Signor Walter Cestari assume la presidenza dell'assemblea e da lettura dell'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Esame ed approvazione delle modifiche statutarie rese necessarie ai sensi del D.Lgs. 36/21
3. Varie ed eventuali.

Il presidente Signor Maurizio Bonmassari, presenta le dimissioni dalla carica, avviando l'iter per la nuova nomina.

Successivamente dà lettura della bozza di statuto.

Viene aperta la discussione al cui termine, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 20:30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

IL

15/12/23

SEGRETARIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO

REG.	<u>650000</u>	PAGAMENTO DEL	<u>/</u>
IPOT.		C/O	
VOL.		REG. TO IL	<u>23 GEN. 2024</u>
BOLLO	<u>650000</u>	N°	<u>105</u>
DIR.		SERIE	<u>3</u>
TOTALE			

IL FUNZIONARIO
Giovanni Mangaroli
 (firma su delega del Direttore Provinciale)

